

CASSA DI PREVIDENZA -FONDO PENSIONE

CNP – STATUTO

Parte I- IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituita la “Cassa di Previdenza – Fondo pensione CNP” (nel seguito per brevità “Fondo”), a mezzo di fusione per incorporazione della “Cassa di Previdenza – Fondo pensione per i Dirigenti CNP” nella “Cassa di previdenza - Fondo Pensione CNP” (nel seguito per brevità “Fusione”), che erano state costituite in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro delle Imprese di Assicurazione per il personale Dipendente e per il personale Dirigente tempo per tempo vigenti, nonché dai Contratti Integrativi Aziendali sottoscritti rispettivamente a favore dei Dipendenti e dei Dirigenti della società CNP Vita Assicura S.p.A. e tempo per tempo applicabili (di seguito “Fonti istitutive”).

Il Fondo è nato come “CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO AVIVA IN ITALIA”, istituito in attuazione dell’Accordo Aziendale a favore dei Dipendenti in servizio presso le imprese del Gruppo AVIVA in Italia (già COMMERCIAL UNION) e successive modifiche ed integrazioni; a seguito dell’operazione di dismissione delle partecipazioni del Gruppo Aviva in Italia denominata “Progetto Sonata”, ha assunto a far data dal 1° dicembre 2021, senza alcuna soluzione di continuità della forma previdenziale, la denominazione di “Cassa di Previdenza – Fondo pensione interaziendale dei Dipendenti delle Società partecipanti al Progetto Sonata” e con effetto 1° gennaio 2024 l’attuale denominazione “Cassa di Previdenza – Fondo pensione CNP”, a seguito di intervenute operazioni societarie e del verbale d’accordo sottoscritto in data 11 dicembre 2023, denominazione che è stata mantenuta a seguito della operazione di Fusione approvata dalle rispettive Assemblee straordinarie in data 30 ottobre 2024, ad esito delle quali ha accolto le posizioni dei Dirigenti della “Cassa di Previdenza – Fondo pensione per i Dirigenti CNP”, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni dei relativi Contratti o Accordi Integrativi Aziendali.

2. Il Fondo ha durata fino al 31.12.2050, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 37.

3. Il Fondo Pensione ha sede in Milano in Via Arbe 49, 20125 Milano.

4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è FP_DipendentiCNP@legalmail.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con n. 1395.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre all’atto del pensionamento di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico e delle relative prestazioni accessorie di premorienza, previsti dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro delle Imprese di Assicurazione (di seguito “CCNL”) e dai CIA, applicabili tempo per tempo. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla

gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare, tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE III - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo opera in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo:

- i Dipendenti della società CNP Vita Assicura S.p.A. ("Società") per i quali trovino applicazione i relativi Contratti o Accordi Integrativi Aziendali tempo per tempo applicabili indicati al precedente art. 1 co.1.
- i Dirigenti della Società per i quali trovino applicazione i relativi Contratti o Accordi Integrativi Aziendali tempo per tempo applicabili indicati al precedente art. 1 co.1.

2. Sono associati al Fondo tutti i soggetti che risultano già iscritti al medesimo o alla "Cassa di previdenza - Fondo Pensione dei Dirigenti CNP" alla data del 31 dicembre 2024, nonché i Dipendenti e i Dirigenti assunti in futuro dalla Società.

3. L'adesione al Fondo può avvenire:

- a) in forma esplicita mediante sottoscrizione di apposita domanda di adesione, corredata dalla documentazione richiesta dal Fondo - l'iscrizione ha effetto dalla data di richiesta di iscrizione al Fondo - e/o mediante il conferimento del proprio TFR, secondo le modalità tempo per tempo vigenti,
- b) in modalità automatica, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi da 7 a 7-*quinquies* del Decreto n. 252 e dell'art. 8, comma 9-bis, del medesimo Decreto.

Con il perfezionamento dell'adesione, esplicita o automatica, i destinatari assumono la qualifica di aderenti.

4. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

5. Sono ricompresi tra i destinatari gli aderenti taciti ossia i lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto") nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando.

6. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la Società tenuta alla contribuzione secondo gli accordi collettivi vigenti e ciò per qualsiasi causa, l'aderente ha le facoltà previste dal successivo art. 12, co. 2 lett. e).

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione assicurativa multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio - rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. La gestione delle risorse è operata direttamente da una impresa di assicurazione di cui al Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ("Decreto n.209/2005) e successive modificazioni ed integrazioni ed è realizzata tramite la stipula di Convenzioni assicurative di ramo I (Gestione separata) e di ramo III (Fondi interno assicurativo di tipo unit-linked) di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto n. 209/2005 medesimo, secondo quanto previsto dalle Fonti istitutive, nonché secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A decorrere dal 30 giugno 2027, è prevista la possibilità di aderire ad un profilo life cycle, ossia un percorso di investimento caratterizzato da differenti profili di rischio-rendimento che tengono conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti.

La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche ed i diversi profili di rischio rendimento sono descritti nella Nota Informativa.

2. È previsto un comparto garantito destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento e a seguito del pieno adeguamento alla disciplina, sarà riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto o combinazione di comparti a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito.

3. In ottemperanza all'art. 8 comma 9 del Decreto, e secondo le tempistiche di seguito indicate, il Fondo intende prevedere un profilo life cycle destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche dei lavoratori assunti dal 1° luglio 2026. Successivamente a tale conferimento sarà riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. La Nota informativa descriverà le caratteristiche del profilo life cycle dedicato ad accogliere le adesioni automatiche.

3-bis In attuazione della Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026 recante *"Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'art. 8 comma 9 del Decreto, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199"* emanata ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera n-ter del Decreto, il Fondo si avvale del periodo transitorio previsto per il pieno adeguamento al meccanismo di life cycle, il cui termine è fissato al 30 giugno 2027. Durante il periodo transitorio e nelle more dell'adeguamento, il Fondo utilizza i due comparti di cui al comma 1 caratterizzati da profili di rischio-rendimento differenziati per l'allocazione dei contributi e delle quote di TFR derivanti da adesioni automatiche/non esplicite secondo criteri coerenti con l'età anagrafica dell'aderente. In particolare, i nuovi aderenti automatici fino a 45 anni sono destinati al Fondo Interno Assicurativo "CNP Broker SRI Dinamico", mentre gli aderenti di età superiore a 45 anni confluiscono nella Gestione Separata GEFCO. Tale criterio ha natura transitoria e sarà successivamente sostituito o integrato dal meccanismo di lifecycle che il Fondo adotterà in conformità alla normativa applicabile.

La Nota informativa descrive le modalità di investimento dei flussi contributivi delle adesioni automatiche durante il periodo transitorio.

Successivamente, al termine del periodo transitorio, per le adesioni nel frattempo raccolte le posizioni individuali saranno riallocate in linea con il profilo lifecycle di riferimento.

A seguito del pieno adeguamento alla disciplina, le politiche di investimento secondo i quali sono stati investiti i contributi e le quote del TFR subiranno delle modifiche.

4. A seguito del pieno adeguamento alla disciplina, l'aderente all'atto dell'adesione potrà scegliere il comparto o la combinazione di comparti conformemente al profilo lifecycle di riferimento in relazione alla propria età anagrafica con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intenderà attivata l'opzione verso il profilo life cycle identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente potrà inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi saranno suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

Inoltre, a tutti gli iscritti sarà consentito l'accesso al percorso lifecycle di riferimento sia per i contributi e i flussi futuri di TFR sia per le posizioni individuali già accumulate, a prescindere dal periodo di permanenza nel comparto attuale.

Art. 7 - Spese

1. Le spese indirettamente a carico dell'aderente sono riportate nella Nota informativa.
2. Le spese per la gestione del Fondo sono sostenute direttamente dalla Società.

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del o "Decreto".
3. L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.
4. L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Ferme restando le predette misure minime di cui al comma 2 e riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
6. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle Fonti istitutive. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti istitutive.

8. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

9. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente. Poiché non sussistono spese direttamente a carico dell'aderente, i contributi lordi coincidono con i contributi netti.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. La posizione individuale, per la parte investita nella Gestione separata di ramo I, viene rivalutata al termine di ogni anno in base al rendimento della Gestione separata stessa calcolato conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento allegato alla Nota informativa, secondo quanto previsto dalle Convenzioni assicurative tempo per tempo applicabili; per la parte investita nel Fondo interno assicurativo di tipo Unit Linked, il rendimento è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del rendimento le attività che costituiscono la Gestione separata di Ramo I sono valutate al costo di acquisto; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale al momento di effettivo realizzo.

Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno assicurativo di tipo Unit Linked sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota del Fondo Interno assicurativo di tipo Unit Linked ai fini della determinazione della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 11 dell'art. 8 del Decreto, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita, vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente, il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie;

b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo nella Nota informativa.

5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.

10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo Pensione, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta da parte del Fondo della comunicazione della scelta di una delle alternative indicate dal recedente. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento (Regolamento sulle anticipazioni).

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per il caso di premorienza, secondo le previsioni delle Fonti istitutive.

2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle Fonti istitutive.

3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.

4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita Convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Direttore generale.

Art. 15 - Assemblea degli associati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è composta dagli associati/iscritti al Fondo, ai quali spetta singolarmente il diritto di voto.

Art. 16 - Assemblea degli associati - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria, entrambe in forma referendaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera:

- sugli indirizzi generali del Fondo;
- sul bilancio;
- sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- sulla nomina dei membri del Collegio dei Sindaci di sua spettanza;
- sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei membri del Collegio dei Sindaci;

su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati.

3. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto, secondo quanto previsto dall'art. 36;
- sullo scioglimento del Fondo Pensione, e provvede ai correlati adempimenti di cui all'art. 37.

Art. 17 - Assemblea degli associati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli associati è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo mediante comunicazione scritta che deve essere spedita agli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di motivi di particolare urgenza la comunicazione scritta deve essere spedita agli associati entro e non oltre tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare, in prima ed in eventuale seconda convocazione, l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e può essere inviato con qualsiasi idoneo mezzo e/o sistema di comunicazione anche telematico (compreso fax, posta elettronica,) che ne permettano la conservazione.

2. L'Assemblea degli associati si riunisce presso la sede del Fondo o in altro luogo che viene indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente ha facoltà, ove vi siano anche le condizioni tecniche, di consentire la partecipazione degli associati anche attraverso sistemi di comunicazione a distanza.

3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea ordinaria degli associati deve essere altresì convocata, ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, e quando ne è fatta richiesta motivata con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno il 25 per cento degli associati ovvero su richiesta del Collegio dei Sindaci.

5. L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

6. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.
7. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati. Ciascun associato potrà rappresentare uno o più altri associati, purché munito di regolare delega scritta. Ciascun associato non potrà ricevere più di n° 10 deleghe.
8. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti associati che rappresentino almeno il 50 per cento più 1 degli associati; qualora non si dovesse raggiungere tale quorum si dovrà rinviare l'adunanza che, comunque, dovrà aver luogo non più di 3 giorni dopo e a non meno di 24 ore prima dal giorno fissato per la prima adunanza; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.
10. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza in proprio, o per delega, di almeno i due terzi degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50 per cento più 1 degli associati. Le delibere dell'Assemblea straordinaria vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da sei Consiglieri di cui metà nominati dall'Assemblea degli associati in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati dalla Società in rappresentanza del datore di lavoro.
In via transitoria, a seguito dell'operazione di fusione e fino all'individuazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il mandato 2026-2028, l'organo in carica sarà integrato dagli attuali quattro Consiglieri in carica nel Fondo Pensione dei Dirigenti CNP, rispettivamente in rappresentanza datoriale e degli aderenti.
2. La nomina dei Consiglieri da parte dell'Assemblea degli associati avviene con il sistema maggioritario sulla base di apposita elezione; un Consigliere dovrà essere individuato tra il personale Dirigente. Le modalità e i criteri di selezione delle candidature nonché la procedura per il corretto espletamento degli scrutini sono disciplinate nell'apposito Regolamento elettorale. Nell'ambito della rappresentanza datoriale un Consigliere dovrà essere individuato tra il personale Dirigente.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. Gli amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo:

- a) per i Consiglieri nominati in rappresentanza del datore di lavoro, la Società provvede alla nuova nomina;
- b) ai membri eletti in rappresentanza dei lavoratori subentrano, nell'ordine, coloro che figurano immediatamente successivi nella graduatoria dei voti espressi nell'ultima elezione.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
- nomina il Direttore generale;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni e attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce il piano d'emergenza o continuità operativa;

- effettua la “valutazione interna del rischio” e determina la propensione al rischio (“*risk appetite*”) del Fondo;
- delibera relativamente alla politica di investimento e al contenuto di convenzioni di assicurazione compatibili con la disciplina del Fondo;
- predispone e sottopone all’Assemblea degli associati il bilancio annuale;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione, dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per il Fondo;
- apporta le modifiche allo Statuto sottoponendole all’approvazione dell’Assemblea degli associati; provvede all’adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di istruzioni o indicazioni della COVIP;
- conferisce eventuali speciali incarichi a singoli membri del Consiglio, con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- segnala alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del Fondo nel caso di insorgenza di vicende capaci di incidere sul predetto equilibrio ovvero sulla corretta gestione dello stesso;
- delibera in merito alle materie ad esso attribuite in forza di disposizioni di legge o dello Statuto.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente presso la sede del Fondo, mediante comunicazione scritta inviata con qualsiasi idoneo mezzo e/o sistema di comunicazione anche telematico (compreso fax, posta elettronica) che ne permettano la conservazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza, diretta a ciascun Consigliere ed ai membri del Collegio dei Sindaci, da inviarsi almeno 3 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno per l’esame e l’approvazione del bilancio nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente.
5. È ammessa la possibilità che le riunioni possano tenersi in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tali casi il Consiglio si considera riunito nel luogo di convocazione del Consiglio medesimo, ove è presente il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.
6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.
7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente

responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

8. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, di triennio in triennio, tra un Consigliere di nomina aziendale e uno di nomina degli associati.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

a) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea degli associati;

b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; ne fissa l'ordine del giorno e ne cura il relativo svolgimento, adoperandosi affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza dei Consiglieri in tempo utile prima della adunanza, nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto

c) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi;

d) cura la trasmissione alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota esplicativa delle modifiche apportate;

e) sovrintende all'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo in base alle disposizioni dalla stessa emanate e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;

f) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto e dalla vigente normativa o che gli venga attribuito dal Consiglio.

4. In caso di impedimento del Presidente, provvede a svolgere le sue veci il Vice Presidente del Fondo

Art. 23 -Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due membri effettivi e da due supplenti designati pariteticamente dall'Assemblea degli associati e dalla Società.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le modalità di cui al Regolamento elettorale.

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per un massimo di tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi causa è sostituito per il periodo residuo, dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
10. La cessazione dei Sindaci dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno.

2. Le convocazioni sono fatte a cura del Presidente, mediante comunicazione scritta - inviata con qualsiasi idoneo mezzo e/o sistema di comunicazione anche telematico (compreso fax, posta elettronica) che ne permettano la conservazione - contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, diretta a ciascun membro del Collegio.
3. È ammessa la possibilità che le riunioni possano tenersi in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tali casi il Collegio si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio medesimo, ove è presente il Presidente.
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione o al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione. Il Fondo provvede a stipulare con una impresa di assicurazione le Convenzioni assicurative necessarie a garantire agli aderenti il trattamento pensionistico previsto dalle Fonti istitutive unitamente alle eventuali coperture accessorie per premorienza.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per i fondi pensione preesistenti e in conformità alle previsioni delle Fonti istitutive.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con le imprese d'assicurazione, soggetti gestori;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;

- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione a sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito *web* del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della Fonte istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il comparto nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
9. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle Fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

REGOLAMENTO

Articolo 1

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto del Fondo Pensione denominato "Cassa di Previdenza - Fondo Pensione CNP".

Articolo 2

Il Fondo Pensione gestisce il trattamento previdenziale dei Dipendenti e dei Dirigenti della Società previsto dai rispettivi CCNL in vigore, dai Contratti o Accordi Integrativi Aziendali, applicabili tempo per tempo, nonché dalle disposizioni in materia di previdenza complementare previste dal D.Lgs. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

La Società versa al Fondo Pensione i contributi per le forme di previdenza complementare e prestazioni accessorie di premorienza, secondo quanto previsto dagli accordi aziendali applicabili tempo per tempo, e recepiti dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati possono beneficiare delle contribuzioni complessive a carico del datore di lavoro alle condizioni stabilite dagli accordi aziendali tempo per tempo applicabili, e recepiti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione.

Articolo 4

Il Fondo Pensione provvede a stipulare con Compagnie di Assicurazione, corrispondendo i relativi premi, le convenzioni necessarie a conseguire secondo gli usuali procedimenti delle assicurazioni, le prestazioni previdenziali complementari e le prestazioni accessorie di premorienza alle condizioni previste dai rispettivi Contratti o Accordi Integrativi Aziendali e normative di legge richiamati al precedente art. 2.

Ai sensi dell'art 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera relativamente alla politica di investimento e al contenuto delle convenzioni di assicurazione compatibili con la disciplina del Fondo, nel rispetto di quanto stabilito tempo per tempo dalle Fonti Istitutive.

Articolo 5

Il Fondo Pensione iscrive, quali assicurati in ciascuna delle convenzioni citate, tutti i Dipendenti e i Dirigenti in servizio in relazione ai quali la Società abbia versato e/o versa i contributi di cui al precedente art. 3 per la forma di previdenza complementare realizzata con la stipulazione delle singole convenzioni.

Articolo 6

Il presente Regolamento può essere modificato con le stesse modalità previste per le modifiche dello Statuto.

Articolo 7

L'Associato può variare il proprio contributo in base a quanto indicato dal Contratto Integrativo Aziendale applicabile tempo per tempo, dal D.Lgs. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8

L'adesione al Fondo Pensione avviene su base volontaria.

Articolo 9

Il lavoratore può sospendere liberamente il versamento del proprio contributo; in questo caso viene meno l'obbligo dell'azienda di versare il contributo minimo di cui all'art. 3 del presente regolamento. Non può essere sospeso il versamento del Tfr.